

Regolamento
del
Consiglio Comunale
dei
Ragazzi
di
Ornago

PREAMBOLO

Principi ispiratori e finalità del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Ornago

ART. 1 – Il Consiglio Comunale dei Ragazzi si pone le seguenti finalità:

- Sviluppare il senso civico, cioè la coscienza dei propri diritti e dei propri doveri,
affinché i ragazzi possano diventare cittadini partecipi e responsabili;
- Prendere atto dei bisogni dei ragazzi nella fascia d'età 11-14 anni e cercare soluzioni;
- Collaborare a migliorare la vivibilità del nostro paese;
- Sviluppare la cultura della solidarietà, stimolando l'attenzione di tutta la comunità per "l'altro da noi", cosicché **ogni** diversità sia considerata arricchimento;
- Sviluppare la socievolezza, incentivando il "lavoro di squadra" perché si diffonda la cultura della collaborazione.

REGOLAMENTO

ART. 2 – Il Consiglio Comunale dei Ragazzi avanza all'Amministrazione Comunale proposte relative ai seguenti ambiti:

Tutela dell'ambiente

Iniziative sportive e culturali

Utilizzazione del tempo libero

Regolamentazione del traffico in paese

Abbattimento delle barriere architettoniche in tutto il paese

Miglioramento del servizio scolastico

Lavori pubblici

Misure di accoglienza per i ragazzi stranieri

Iniziative di solidarietà

ART. 3 – Il Consiglio Comunale dei Ragazzi dura in carica un anno scolastico.

ART. 4 – Le votazioni avvengono all’inizio della terza settimana di lezione di ogni anno scolastico. Il giorno preciso è fissato con 15 giorni di anticipo dalla Preside e dal Sindaco di Ornago.

Per permettere ai ragazzi delle classi prime di votare con consapevolezza, il presente regolamento e i programmi delle diverse liste devono essere resi noti alle classi quinte della scuola elementare alla fine del precedente anno scolastico.

ART. 5 – Le liste elettorali sono tre .Ogni allievo della scuola può candidarsi alle elezioni. In ogni classe saranno tenute elezioni primarie che sceglieranno tra i diversi candidati (due/tre per ogni lista) quelli che avranno saputo esprimere le motivazioni più convincenti.

Ogni lista deve essere composta **obbligatoriamente** per il 50% da ragazze.

ART. 6 – Può essere candidato alla carica di Sindaco dei Ragazzi qualsiasi allievo. I membri delle diverse liste sceglieranno al proprio interno il proprio candidato sindaco.

ART. 7 – Possono votare tutti i ragazzi che frequentano la scuola media.

ART. 8 – I Consiglieri Comunali saranno 12: 6 rappresentanti della lista che riceve la maggioranza dei voti, 3 rappresentanti della lista che si classifica al secondo posto, 1 per la lista che riceve il minor numero di voti.

ART. 9 – I programmi, formulati a partire dalle motivazioni che i candidati scelti dalle classi avranno portato devono essere resi noti ai ragazzi della scuola media il secondo giorno a partire dall’indizione delle elezioni;

Le liste sono formate in base ai principi esposti nell’Art. 5;

I membri delle liste designano il candidato sindaco secondo i criteri esposti nell’Art. 6

Ogni lista sceglie il proprio simbolo ed il proprio slogan.

ART. 10 – Ogni lista, per essere valida deve essere firmata da 8 ragazzi che non siano candidati e la cui firma sia autenticata o dalla Preside o dall’insegnante responsabile della Sezione Staccata.

ART. 11 – Entro la fine del secondo giorno di scuola le liste devono essere complete

Entro la fine del terzo giorno ogni lista deve aver scelto il proprio candidato sindaco,

aver raccolto le firme per la presentazione, aver scelto il simbolo e lo slogan.

Entro le ore 10.45 del quarto giorno tutte le liste devono essere consegnat

all'insegnante responsabile della Sezione Staccata

La Preside fissa le elezioni il quindicesimo giorno a partire dal momento in cui riceve

le liste e ne dà comunicazione al Sindaco di Ornago.

ART. 12 – La campagna elettorale, che si terrà nei modi stabiliti da ogni lista, dura una settimana a partire dalla data d'indizione delle elezioni.

ART. 13 – Il giorno delle elezioni il seggio s'installa in sala professori ed è costituito da due insegnanti, il più anziano dei quali lo presiede.

ART. 14 – Ogni lista può designare un proprio rappresentante che controlli la regolarità dello svolgimento delle elezioni.

ART. 15 – Le votazioni iniziano alle ore 8.10 e terminano alle ore 13.30

Le classi votano nel seguente ordine:

I A, I B, II A, II B, III A, IIIB

ART. 16 – Alle 8.10 del giorno successivo alle votazioni i membri del seggio iniziano lo scrutinio e verbalizzano i risultati.

Alla fine delle operazioni consegnano il materiale alla Preside che, entro una settimana, procede alla proclamazione dei risultati e ne dà comunicazione al Sindaco di Ornago.

ART. 17 – Se due liste ottengono lo stesso numero di voti si fissano elezioni di ballottaggio da tenersi dopo una settimana.

ART. 18 – Ogni elettore può indicare il nome di un candidato della lista prescelta.

ART. 19 – I candidati sindaci delle liste di minoranza risultano automaticamente eletti in consiglio comunale.

ART. 20 – Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è convocato con avviso scritto dal proprio Sindaco.

La prima convocazione avviene entro 15 giorni dalle elezioni.

Nell'ambito della prima seduta del Consiglio il Sindaco comunica i nomi degli Assessori e presenta il piano di lavoro della Giunta.

ART. 21 – La Giunta è composta da un vicesindaco e quattro assessori, uno dei quali può essere esterno.

ART. 22 – Il Consiglio Comunale dei Ragazzi si riunisce in orario scolastico nell'auditorium della scuola media con scadenza mensile o, comunque, ogni volta che sia necessario formulare proposte in merito ad argomenti di suo interesse.

Le riunioni del Consiglio sono aperte a tutti gli interessati; anche gli adulti possono partecipare, ma non prendere la parola.

Viene data comunicazione scritta delle riunioni per mezzo di manifesti.

Le sedute sono verbalizzate da un segretario scelto dal Sindaco.

ART. 23 – La Giunta dei Ragazzi si riunisce almeno una settimana prima del Consiglio e prepara gli argomenti da sottoporre alla discussione del Consiglio stesso.

ART. 24 – Il Sindaco dei Ragazzi convoca e presiede la Giunta e il Consiglio Comunale.

Nomina la Giunta come previsto nell'Art. 20.

Rappresenta il Consiglio Comunale dei Ragazzi in ogni sede.

ART. 25 – I Consiglieri che si dimettono sono sostituiti da membri non eletti della stessa lista in base al numero dei voti ottenuti.

In caso di dimissioni il Sindaco è sostituito dal vicesindaco fino alla scadenza del Consiglio.

Gli Assessori dimissionari sono sostituiti da altri nominati dal Sindaco.

ART. 26 – Nel caso in cui i membri del Consiglio Comunale o il Sindaco stesso si rendessero responsabili di atti contrari ai principi fondamentali esposti nel preambolo, potrebbero essere espulsi dal Consiglio dopo democratica votazione